

Modifiche al Regolamento generale
Approvate dal CC del 30 novembre 2013

Regolamento generale	Proposta di modifica
<p>TITOLO II – DEI SOCI TITOLO II - CAPO I – SOCI ONORARI Art. 8 – Soci onorari</p> <p>1. Il candidato socio onorario, se cittadino italiano, deve avere acquisito alte benemerenzze nella diffusione della conoscenza o nella frequentazione delle montagne o a favore del Club alpino italiano, l’aver cioè svolto una effettiva attività collaborativa, personale e disinteressata, nell’ambito della struttura centrale e di una o più strutture territoriali, e l’aver contribuito con esemplare efficacia alla conoscenza e alla condivisione delle finalità istituzionali del Club alpino italiano.</p> <p>2. Il candidato socio onorario, se cittadino straniero, deve avere acquisito alte benemerenzze nella conoscenza e nella frequentazione delle montagne, così da costituire un esemplare punto di riferimento per quanti aderiscono alle finalità istituzionali del Club alpino italiano.</p> <p>3. La proposta di designazione a socio onorario deve essere presentata al CC per iscritto, da un terzo dei consiglieri centrali, accompagnata da una esauriente documentazione, e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della seduta in cui il CC sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta alla AD.</p> <p>4. Il CC vota la proposta a scheda segreta; essa è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.</p>	<p><u>5. Il socio onorario, ancorché iscritto nell’apposito albo d’onore, mantiene i propri diritti di socio ordinario presso la sezione di ultima appartenenza, ma è esentato dal versamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari.</u></p>
Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO II - CAPO II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMILIARI E GIOVANI – AGGREGATI Art. 10 – Soci ordinari, familiari e giovani</p> <p>1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.</p>	<p>1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo <u>(anche online) completo di espressa autorizzazione al trattamento dei dati</u> e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.</p>

Modifiche al Regolamento generale
Approvate dal CC del 30 novembre 2013

Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>2. L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.</p> <p>3. 6. omissis</p> <p>4. 7. omissis</p> <p>5. 8. omissis</p> <p>6. 9. omissis</p> <p>7. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.</p> <p>8. La sezione, dopo la prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza</p>	<p><u>2. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono obbligatori ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto al riguardo comporta la mancata accettazione della domanda.</u></p> <p><u>3. Il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della sezione e/o Sottosezione di appartenenza è parimenti obbligatorio ai fini del Tesseramento.</u></p> <p><u>4. La accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà che il consiglio direttivo sezionale deve esprimere nella prima seduta successiva.</u></p> <p>2. <u>5. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi al primo con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.</u></p> <p><u>7. 10. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. , da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.</u> Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.</p> <p>8. <u>11. La sezione, dopo la alla prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla direzione e inserire i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le eventuali variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza in tempo reale nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.</u></p>
Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO II - CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI</p> <p>Art. 12 – Quote associative – Tessera di riconoscimento</p> <p>1. omissis</p> <p>2. La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima adesione al Club alpino italiano e dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell'ordinamento sezionale.</p>	

Modifiche al Regolamento generale
Approvate dal CC del 30 novembre 2013

Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>3. La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento per l'anno sociale in corso da parte della sezione di appartenenza.</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. Il materiale relativo al tesseramento è approvato dal CDC e fornito alle sezioni dalla direzione.</p>	<p>3. La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento <u>contestuale creazione del certificato di iscrizione per l'anno sociale in corso anche in formato digitale</u> per l'anno sociale in corso da parte della sezione di appartenenza.</p>
Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO II - CAPO V – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>Art. 15 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l' accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione;</p> <p>non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.</p> <p>Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.</p> <p>4. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.</p>	<p>Art. 15 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare – Ricongiungimento di carriera</p> <p>3. Il socio è considerato moroso se <u>che</u> non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale <u>è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente;</u></p> <p>non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.</p> <p>Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.</p> <p><u>5. Il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate. Tale facoltà permane nel tempo, mediante ricongiunzione delle annualità almeno sino all'ultimo periodo di adesione.</u></p>

Modifiche al Regolamento generale
Approvate dal CC del 30 novembre 2013

Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC) Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri</p> <p>1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio.</p> <p>2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del divisore comune.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>7. omissis</p> <p>8. omissis</p>	<p>2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del <u>quoziente naturale</u>.</p>
Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO VI - CAPO II – TESSERAMENTO Art. 49 – Tesseramento</p> <p>1. Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il tesseramento dei nuovi soci e di coloro che ne rinnovano l'adesione.</p> <p>2. La sezione convalida le adesioni dei soci ad avvenuto pagamento della quota associativa e dei contributi annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna categoria; trasmette alla direzione gli elenchi nominativi dei soci e gli importi da versare alla struttura centrale nei termini deliberati dal CDC. I soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento della sola quota associativa minima stabilita dalla AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari.</p> <p>3. La sezione trasmette gli elenchi dei propri soci ordinari vitalizi alla direzione, entro il 31 marzo.</p> <p>4. L'efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione o consegna alla direzione degli elenchi dei nominativi, comprovato mediante documento avente data certa.</p>	<p>2. La sezione convalida le adesioni dei soci Ad avvenuto pagamento della quota associativa e dei contributi annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna categoria <u>la Sezione inserisce le nuove adesioni ed i rinnovi nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente che ne certifica l'effettiva iscrizione.</u></p> <p>. trasmette alla direzione gli elenchi nominativi dei soci e gli importi da versare alla struttura centrale nei termini deliberati dal CDC.</p> <p>3. I soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento della sola quota associativa minima stabilita dalla AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari.</p> <p>3. La sezione trasmette gli elenchi i nominativi dei propri soci ordinari vitalizi alla direzione, entro il 31 marzo.</p> <p>4. L'efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione o consegna alla direzione degli elenchi dei nominativi, comprovato mediante documento avente data certa</p>

Modifiche al Regolamento generale
Approvate dal CC del 30 novembre 2013

Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>5. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.</p> <p>6. La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione di quanto trasmesso per il tesseramento e non utilizzato; ciò che non è restituito nei termini rimane addebitato.</p> <p>7. 6. omissis</p> <p>8. 7. omissis</p>	<p>5 4. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.</p> <p>6 5. La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione di quanto trasmesso per il tesseramento e non utilizzato; ciò che non è restituito nei termini rimane addebitato.</p>
Regolamento generale	Proposte di modifica
<p>TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI</p> <p>TITOLO VII - CAPO I – RAGGRUPPAMENTI REGIONALI</p> <p>Art. 66 – Partecipazione alle sedute delle ARD dei rappresentanti delle sezioni nazionali</p> <p>1. I rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell' A.G.A.I. e dei servizi del C.N.S.A.S. sono invitati alle sedute delle ARD del gruppo regionale di riferimento.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma precedente partecipano alle ARD senza diritto di voto.</p>	<p>1. I rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell' A.G.A.I. e dei servizi del C.N.S.A.S. sono invitati alle sedute delle ARD del gruppo regionale di riferimento <u>così come i rappresentanti dei GR di riferimento sono invitati alle sedute dei gruppi del C.A.A.I., dei comitati dell'A.G.A.I e dei servizi del C.N.S.A.S.</u></p> <p>2. Comma invariato</p>